



Ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

A.C. 3055

Dossier n° 295 - Schede di lettura
5 maggio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3055
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	21 febbraio 2014
trasmissione alla Camera:	16 aprile 2015
assegnazione:	24 aprile 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche dell'Unione europea
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (Free Trade Agreement (FTA) UE – South Korea) fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio. Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la **creazione di una zona di libero scambio** conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994). Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato - si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 - , un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la **rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie** (circa il 97% delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'**eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari** nonché l'**adeguamento di standard e regolamentazioni** in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile.

Nella relazione illustrativa che correda l'A.S. 1335 si sottolinea che l'Accordo costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione Europea con un paese terzo; esso, inoltre, è il primo accordo del genere conforme alla strategia «Global Europe: competing in the world», lanciata dalla Commissione nel 2006 e finalizzata ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di libero scambio con i partner economici più rilevanti, da un lato, e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei principi Organizzazione mondiale del commercio, dall'altro. Inoltre – si legge nella relazione illustrativa - approfondendo le relazioni economiche bilaterali, l'Accordo di libero scambio completa il quadro istituzionale delle relazioni Unione europea - Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea - Corea, concluso contestualmente. Le due intese, viene sottolineato, sono collegate da un legame giuridico

fortemente voluto dall'Unione europea, che consentirà l'adozione di contromisure di natura commerciale - fino alla sospensione dell'applicazione dell'FTA - a fronte di gravi violazioni delle clausole essenziali dell'Accordo quadro. Si rammenta che l'Italia ha ratificato l'Accordo quadro Ue-Corea con la Legge n. 240 del 30 novembre 2012.

Quanto alla negoziazione dell'Accordo di libero scambio in esame, la fase negoziale venne avviata il 6 maggio 2007 e due anni dopo (15 ottobre 2009) l'intesa è stata parafata. Il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione sulla firma e **applicazione provvisoria per i settori di esclusiva competenza comunitaria, a partire dal 1° luglio 2011**. La cerimonia ufficiale della firma è avvenuta il 6 ottobre 2010 a Bruxelles, in occasione del vertice bilaterale Unione europea – Corea, mentre l'approvazione da parte del Parlamento europeo è del 17 febbraio 2011. Il Parlamento coreano ha ratificato l'accordo il 14 maggio 2011. Dal momento che l'Accordo ha **natura mista**, avendo ad oggetto anche materie di competenza degli Stati membri, è necessaria la **ratifica** da parte di questi ultimi ai fini dell'entrata in vigore a titolo definitivo. Tutti i Paesi membri UE ad eccezione dell'Italia, hanno ratificato l'Accordo ([stato delle notifiche/ratifiche](#)). Quanto alla **Croazia**, che ha aderito all'Ue successivamente alla firma dell'Accordo, si segnala che la posizione del 28° Stato membro dell'Unione è stata oggetto di un **protocollo aggiuntivo** all'Accordo di libero scambio che tiene conto dell'adesione della Croazia all'UE firmato nel mese di marzo 2014 ed applicato in via provvisoria dal 26 maggio 2014; ratificato dal Consiglio a nome dell'UE e dei suoi Stati membri con la decisione 2014/789/UE (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0789&rid=6>) dell'11 novembre 2014, sarà finalizzato una volta che la Corea avrà notificato all'Unione europea il completamento delle proprie procedure interne.

Con riferimento al **contenuto**, il testo dell'Accordo si articola in 15 capi che comprendono ciascuno un numero variabile di articoli afferenti a materia omogenea. Di seguito si riporta una sintesi, necessariamente contenuta, dell'articolato.

Il **Capo 1 (Obiettivi e definizioni generali) articoli 1.1 e 1.2** è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa ed alle definizioni ricorrenti nel testo. Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, in conformità a quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento, secondo quanto previsto dall'articolo V del GATS; a tale fine le parti si impegnano a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale ed favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.

Il **Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci)** è costituito dagli **articoli da 2.1 a 2.17**. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'art. 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati istituiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo. È vietato aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi (art. 2.6) e, quanto ai contingenti tariffari, l'art. 2.7 rinvia all'Allegato 2-A, sottolineando che essi vengono applicati in conformità all'articolo XIII del GATT. In materia di misure non tariffarie, viene accordato alle merci il trattamento nazionale (art. 2.8), richiamando anche su tale questione l'articolo III del GATT e le relative note interpretative. In conformità dell'art. XI del GATT 1994 e relative note interpretative, sono vietati divieti o restrizioni delle importazioni e delle esportazioni (art. 2.9). Ai sensi dell'art. 2.16 il già menzionato Comitato per il commercio di merci, che è composto da rappresentanti delle parti, si riunisce per esaminare ogni questione attinente al Capo 2 in esame. L'art. 2.17, infine, prevede che allo scopo di contrastare le irregolarità e le frodi nel settore doganale, le parti effettuino la più ampia cooperazione amministrativa, indispensabile per attuare e controllare il trattamento preferenziale disciplinato dall'intesa.

Il **Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale** e comprende gli **artt. 3.1-3.15**. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a **misure di salvaguardia** bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (art. 3.1). Le misure possono essere applicate solo in esito ad un'inchiesta condotta dalle competenti autorità nazionali (art. 3.2), che agiscono in conformità con quanto stabilito dal medesimo Capo 3 dell'Accordo in esame, nonché dall'Accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (Accordo sulle misure di salvaguardia) (articoli 3 e 4.2, lettera c), che costituisce parte integrante della presente intesa; le misure si applicano solo per il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali ed in ogni caso per un periodo massimo di due anni, prorogabili di altri due. Le misure possono essere applicate anche in via provvisoria per un periodo massimo di 200 giorni (art. 3.3), nel caso in cui un ritardo possa causare conseguenze difficilmente riparabili. Ai sensi dell'art. 3.4 la parte che applichi una misura di salvaguardia commerciale è tenuta a concordare con l'altra parte una compensazione. Con riferimento alle misure di salvaguardia agricole, pure disciplinate dal Capo 3, l'art. 3.6 esclude

espressamente la possibilità per le parti di imporre sulla stessa merce più misure di difesa commerciale. Quanto alle misure di salvaguardia globali, si dispone che la parte che ricorra all'adozione di una misura di salvaguardia deve avere un interesse sostanziale nel settore, vale a dire deve essere stata, negli ultimi tre anni, uno dei cinque maggiori fornitori della merce di cui si tratta, in termini di volume o di valore assoluto (art. 3.7, par. 3). L'accordo antidumping e l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuti nell'allegato 1A dell'accordo OMC vengono richiamati dall'art. 3.8, che precisa come i dazi antidumping ed anti-sovvenzione debbano essere introdotti secondo procedure eque e trasparenti; le inchieste condotte al riguardo vanno notificate per iscritto alla controparte ed i relativi documenti vanno redatti in lingua inglese, pur essendo prevista la possibilità che la Repubblica di Corea chieda in alcuni casi chiarimenti in lingua coreana. Secondo il dettato dell'art. 3.10 l'istituzione di un dazio antidumping o compensativo deve essere decisa dalle parti tenendo nella dovuta considerazione gli interessi pubblici. In materia di misure di salvaguardia commerciale, di dazi antidumping e di misure compensative non si applicano (ai sensi dell'art. 3.7, paragrafo 5, e dell'art. 3.15) le disposizioni del capo 14 in materia di risoluzione di controversie. E' prevista (art. 3.16) l'istituzione di un **gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale"** incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali, comprese quelle relative ai negoziati del ciclo di Doha; le riunioni del gruppo di lavoro hanno luogo, di norma, una volta l'anno ma, a richiesta di una delle parti, sono possibili riunioni supplementari.

Nella relazione illustrativa si precisa che al fine dell'applicazione di misure di salvaguardia, da parte europea verranno monitorati i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, che rivestono particolare sensibilità per l'industria europea. La relazione evidenzia che il regolamento (CE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, ha stabilito le procedure per l'adozione di tali misure nei rapporti con la Corea, prevedendo che dette procedure possano essere attivate da Commissione, Stati membri ed operatori economici interessati e che le pertinenti misure di salvaguardia possano essere introdotte non appena soddisfatte le previste condizioni, senza la preventiva approvazione della maggioranza degli Stati membri. Si segnala, in proposito, che il **26 marzo 2015** la Commissione europea ha presentato la **terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia prevista dall'accordo. Secondo quanto riportato dalla Commissione, dopo tre anni di attuazione dell'accordo, il bilancio generale è chiaramente positivo per entrambe le parti, soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono aumentate del 35%, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46% e del 37%. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commerciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione. In merito ai prodotti sensibili (automobilistico, tessile, elettronica di consumo) nella relazione la Commissione segnala che le importazioni di automobili dalla Corea sono aumentate del 20% nel terzo anno di attuazione (luglio 2013 -giugno 2014) rispetto all'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013). La tendenza al rialzo è particolarmente marcata per le automobili con motori elettrici, sebbene i volumi delle importazioni siano insignificanti per questa categoria. Le importazioni di automobili dotate di motori medio-grandi sono aumentate del 50%, mentre le importazioni di automobili con motori piccoli sono diminuite del 7%. La Commissione ritiene opportuno rilevare che le importazioni di automobili dalla Corea sono ancora ad un livello inferiore rispetto a quello rilevato da luglio 2007 a giugno 2008; le importazioni di prodotti tessili dalla Corea sono diminuite del 12% nel terzo anno di attuazione rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo del 6% nel secondo anno di attuazione rispetto al primo anno; mentre le importazioni di prodotti elettronici sono diminuite del 13% nel secondo anno di attuazione dell'accordo, nel terzo anno sono aumentate del 31%.

Il Capo 4, (artt. 4.1-4.10) riguarda gli **Ostacoli tecnici al commercio**. Ai sensi dell'art. 4.1 l'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (Accordo TBT), contenuto nell'Allegato 1A dell'Accordo OMC, è parte integrante dell'intesa. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a **rafforzare la collaborazione** nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità (art. 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche. L'art. 4.4 richiama l'impegno delle parti contraenti di far uso delle buone pratiche previste dall'accordo TBT, adempiendo gli obblighi in fatto di trasparenza e utilizzando le norme internazionali come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di conformità. Le parti (art. 4.5, par. 1) si impegnano affinché gli enti nazionali di normazione garantiscano il rispetto del codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione delle norme, contenuto nell'allegato 3 dell'accordo TBT, ed i principi enunciati nelle decisioni del Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio. Ai sensi dell'art. 4.9, par. 1, le regolamentazioni tecniche che disciplinano la marcatura e l'etichettatura devono rispettare i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT già citato, i quali stabiliscono che marcatura ed etichettatura non devono creare inutili ostacoli al commercio internazionale; le parti, inoltre, si impegnano ridurre al minimo gli obblighi in tale settore. L'art. 4.10 prevede l'istituzione di un meccanismo di

coordinamento nella figura di coordinatori TBT incaricati di facilitare l'applicazione delle disposizioni del Capo 4.

Nella relazione illustrativa viene precisato che sono previste regole specifiche per ridurre le barriere tecniche nei settori dell'auto, dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici. Per tutti gli standard di sicurezza e ambientali nel settore automobilistico, si legge nella relazione, la Corea accetta di adeguarsi alle norme internazionali. In materia farmaceutica, mentre l'Unione europea non assume nuovi impegni in relazione agli ostacoli tecnici agli scambi, la Corea si impegna a seguire procedure trasparenti nella determinazione dei prezzi dei medicinali. Per i prodotti dell'elettronica si prevede il reciproco riconoscimento dei certificati di compatibilità e sicurezza. Oltre ad una clausola stand-still (divieto di adottare nuove normative più stringenti), è istituito un meccanismo di consultazione prima dell'introduzione di nuove normative tecniche e un meccanismo apposito di soluzione controversie.

Il **Capo 5, (artt. 5.1-5.11)** contiene **Misure sanitarie e fitosanitarie**. La cooperazione in tale settore ha l'obiettivo (art. 5.1) di **ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tutelando la salute di esseri umani, animali e piante**. Ai sensi dell'art. 5.4 le parti si richiamano ai diritti ed agli obblighi stabiliti dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). È previsto lo scambio di informazioni su eventuali misure in grado di incidere sul commercio tra le parti, in modo da ridurre gli effetti negativi (art. 5.5). Con l'art. 5.10 viene istituito, nell'ambito dei comitati specializzati (di cui al già menzionato art. 15.2, par. 1) un **comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie** incaricato di definire sia misure e modalità per l'attuazione delle disposizioni del Capo 5, sia procedure più snelle per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale, nonché di discutere i problemi posti dall'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di individuare soluzioni accettabili per le parti; le riunioni del Comitato, presiedute alternativamente da esponenti delle parti, avranno cadenza annuale.

Il **Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali)** comprende gli **artt. 6.1-6.16**. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno **snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali** per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (artt. 6.3-6.8). Dopo le disposizioni riguardanti diritti ed oneri (art. 6.9), ispezioni pre-spedizione (art. 6.10), audit post svincolo e valutazione in dogana (artt. 6.11 e 6.12), con l'art. 6.13 viene disciplinata la cooperazione doganale. Al fine, poi, di monitorare la corretta applicazione delle norme poste dal Capo 6, viene istituito un **Comitato doganale** cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti; per quanto attiene alle questioni oggetto dell'Accordo il Comitato riferisce al Comitato per il commercio, istituito a norma dell'art. 15.1 par. 1 (artt. 6.15-6.16).

In riferimento al **Capo 7 (artt. 7.1-7.50)**, che disciplina **Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico** la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (artt. 7.4-7.8), lo stabilimento (artt. 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (artt. 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (artt. 7.25-7.36), i servizi finanziari (artt. 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (art. 7.47) e, infine, il commercio elettronico (art. 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'art. 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato art. 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il **Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico** composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame. Con l'art. 7.16 le parti, in vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, si impegnano a riesaminare, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il quadro giuridico degli investimenti – costituito dal Capo 7 e dagli Allegati 7A e 7C -, nonché le condizioni ed il flusso degli investimenti reciproci, impegnandosi ad avviare negoziati volti a superare gli impedimenti eventualmente emergenti dal riesame, che andrà effettuato a cadenza periodica. L'art. 7.24 impegna le parti ad adoperarsi, "nella misura del possibile", affinché nei rispettivi territori vengano applicati gli standard internazionali - puntualmente enumerati nel testo - in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione ed elusione fiscale.

Le disposizioni contenute nel **Capo 8 (artt. 8.1-8.4)** disciplinano **Pagamenti e movimenti di capitali**. L'art. 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con l'art. 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico). L'art. 8.3 introduce alcune eccezioni a tale principio generale per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, rispetto delle normative vigenti negli ordinamenti delle parti e non incompatibili con l'Accordo. L'art. 8.4 prevede la possibilità di adottare, dandone

immediata comunicazione al Comitato per il commercio, misure di salvaguardia per un massimo di sei mesi, nel caso in cui i pagamenti ed i movimenti di capitale causino o rischino di causare difficoltà alla politica monetaria o di cambio.

Il **Capo 9 (artt. 9.1-9.3)** è dedicato agli **Appalti pubblici**. L'art. 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. L'art. 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (build-operate-transfer, BOT) siano disciplinati dall'Allegato 9. È inoltre prevista l'istituzione di un **gruppo di lavoro "Appalti pubblici"** (art. 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.

Con le disposizioni del **Capo 10 (artt. 10.1-10.69)** viene disciplinata la **Proprietà intellettuale**. Il Capo – riassume la relazione illustrativa - introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (artt. 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (artt. 10.5-10.14), ai marchi (artt. 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (artt. 10.18-10.26), a disegni e modelli (artt. 10.27-10.32) ed ai brevetti (artt. 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 10.25. Quanto alla tutela della proprietà intellettuale – prosegue la relazione – essa viene garantita attraverso procedure e mezzi di ricorso previsti dal diritto civile delle Parti (artt. 10.43-10.53), nonché da alcune misure di natura penale (artt. 10.54-10.61) che, obbligatorie a tutela di marchi, diritto d'autore e diritti connessi, possono a discrezione delle parti essere estese anche a protezione di indicazioni geografiche, disegni e modelli. Gli artt. 10.62-10.66 contengono le disposizioni sulla responsabilità dei fornitori di servizi in linea e gli artt. 10.67-10.69 quelle in materia di misure alle frontiere, codici di condotta e cooperazione.

Il **Capo 11 (artt. 11.1-11.15)** contiene le norme in materia di **Concorrenza**. Ai sensi dell'art. 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi. All'art. 11.2 si specifica che per diritto della concorrenza si intendono per l'Unione europea gli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, oltre ai regolamenti di attuazione e le relative modifiche; per la Corea si applica la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche. L'art. 11.3 stabilisce che l'applicazione delle leggi in materia di concorrenza (di cui al precedente art. 11.2), affidata dalle parti ad istituzioni ad hoc, deve avvenire nel rispetto dei principi di equità procedurale, trasparenza e non discriminazione. Le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi sono soggette al diritto della concorrenza a condizione che non ostacoli la realizzazione dei compiti specifici assegnati (art. 11.4). L'art. 11.5 prevede il riordino dei monopoli di stato di carattere commerciale per evitare misure discriminatorie tra persone fisiche o giuridiche delle parti relativamente allo scambio di merci. Il coordinamento e la cooperazione delle rispettive Autorità garanti della concorrenza sono riconosciuti come fondamentali per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, contribuendo a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia (art. 11.6). Nel caso in cui pratiche commerciali sleali incidano sugli scambi, in assenza di norme specifiche, è possibile avviare **consultazioni al fine di raggiungere un'intesa tra le Parti** (art. 11.7). Coerentemente con tali assunti, per la soluzione delle controversie relative alla concorrenza l'Accordo non prevede il ricorso alle disposizioni del successivo Capo 14 (art. 11.8). Quanto alle **sovvenzioni**, le parti convengono di adoperarsi per quanto possibile per eliminare le distorsioni alla concorrenza da loro causate (art. 11.9). Le sovvenzioni specifiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC (art. 11.10), sono vietate se incidono negativamente sul commercio internazionale tra le Parti; l'art. 11.11 ne fornisce la tipizzazione. Le Parti si impegnano a garantire **trasparenza nel settore delle sovvenzioni** comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale, tipi e distribuzione settoriale delle sovvenzioni specifiche (art. 11.12), oltre a dare indicazioni su obiettivi e beneficiario delle sovvenzioni concesse da uno Stato o da una pubblica amministrazione, nei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa. Le parti possono applicare misure di difesa commerciale o promuovere azioni idonee contro le sovvenzioni concesse dall'altra parte in base a quanto previsto in ambito OMC (art. 11.13). Ogni possibile questione in materia di sovvenzioni è oggetto di costante monitoraggio e verifica e può essere sottoposta al Comitato per il commercio; dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ogni due anni, le parti esamineranno i progressi realizzati in materia di sovvenzioni (art. 11.14). Con l'art. 11.15, infine, viene delimitato l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di sovvenzioni.

Il **Capo 12 (artt. 12.1-12.8)** riguarda la **Trasparenza**. Al riguardo, dopo le definizioni riportate nell'art. 12.1

e l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni (art. 12.2), con gli artt. 12.3-12.6 vengono posti obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni. Ai sensi degli artt. 12.7 e 12.8 le parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, che deve essere resa accessibile a tutti gli operatori in maniera non discriminatoria, richiamando i principi di buona condotta amministrativa.

Con il **Capo 13 (artt. 13.1-13.16)** si disciplina in materia di **Commercio e sviluppo sostenibile**. Ai sensi dell'art. 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla **promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni**. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (artt. 13.3-13.7). In tale contesto, in particolare, con l'art. 13.6, vengono promossi il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che implicano la responsabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico. Con l'art. 13.8 le parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche mentre il successivo art. 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla **dimensione sociale e ambientale dello sviluppo**, con l'istituzione di un **meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un "forum della società civile"** finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (artt. 13.12-13.13). Ai sensi dell'art. 13.14 sono previste consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del **Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile** (istituito ai sensi dell'art. 15.2 par. 1 – Comitati specializzati), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le parti; se necessario potrà essere incaricato della questione il **Gruppo di esperti indipendenti** che le parti sono tenute ad istituire all'entrata in vigore dell'Accordo (art. 13.15).

Il **Capo 14 (artt. 14.1-14.20)** contiene le norme per la **Risoluzione delle controversie**. Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengono risolte mediante **consultazioni**, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta (art. 14.3), o attraverso la costituzione di un **collegio arbitrale**, qualora il termine sia scaduto o non si sia giunti ad una soluzione concordata. La procedura di arbitrato, disciplinata dagli artt. 14.4-14.17, prevede che la richiesta di arbitrato indichi le misure contestate e le disposizioni dell'Accordo ritenute applicabili e che venga comunicata sia alla parte convenuta, sia al Comitato per il commercio; la procedura arbitrale si conclude quando il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti e al comitato per il commercio: le parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi esecuzione. Le procedure di risoluzione delle controversie sono specificate nell'Allegato 14 B. L'Allegato 14 C contiene le disposizioni a cui si devono conformare i tre componenti del collegio arbitrale, esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai Governi delle parti ed estratti a sorte da un elenco di 15 soggetti indicati dalle parti (art. 14.18). L'art. 14.19 prevede che le parti possano ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie.

Il **Capo 15 (artt. 15.1-15.16)** è dedicato alle **Disposizioni istituzionali, generali e finali**. Al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuoverne gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati con l'art. 15.1 è istituito il **comitato per il commercio**: lo compongono rappresentanti di entrambe le parti e lo copresiedono il ministro coreano per il commercio ed il membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o loro rappresentanti; le riunioni avranno luogo una volta l'anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Il comitato per il commercio riferirà al comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e la Corea relativamente alle sue attività e a quelle dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in base all'intesa (si veda il commento ai successivi artt. 15.2 e 15.3), informandolo sulle sue attività e su quelle dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e di altri organi operanti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio. Con l'art. 15.2 par. 1 vengono istituiti i **comitati specializzati** ai quali si è già fatto cenno (merci, misure SPS, doganale, servizi, sviluppo sostenibile, zone di perfezionamento passivo, cooperazione culturale); il par. 2 prevede che il comitato per il commercio possa istituire ulteriori comitati specializzati. Con l'art. 15.3 sono istituiti sette **gruppi di lavoro** (veicoli a motore, prodotti farmaceutici e dispositivi medici, prodotti chimici, cooperazione sulla difesa commerciale, accordi mutuo riconoscimento, appalti pubblici, indicazioni geografiche). Nella relazione illustrativa viene precisato che la partecipazione ai comitati è assicurata da parte europea da funzionari della Commissione mentre il coordinamento con gli Stati membri avviene all'interno dei competenti gruppi e comitati del Consiglio dell'Unione europea. Il comitato per il commercio ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione regolata dall'Accordo (art. 15.4), il quale è modificabile in forma scritta (art. 15.5). Al fine di

facilitare la comunicazione e di assicurare l'efficace attuazione dell'Accordo l'art. 15.6 dispone che le parti designino dei coordinatori. Ai sensi dell'art. 15.7 l'Accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del medesimo. Le eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti sono normate dall'art. 15.8 e quelle relative alla sicurezza dall'art. 15.9. L'art. 15.10 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo dopo 60 giorni dallo scambio di notifiche scritte sull'adempimento dei rispettivi obblighi ordinamentali (un differente termine è stabilito, ai sensi del par. 3, per l'entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione culturale, che sarà applicato solo una volta che la Corea avrà depositato lo strumento di ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali); ai sensi del par. 5, l'accordo è provvisoriamente applicato dal primo giorno del mese seguente la data in cui Ue e Corea si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure relativamente – precisa la relazione illustrativa - agli ambiti di esclusiva competenza comunitaria. L'accordo ha **durata illimitata** ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica (art. 15.11). L'Accordo non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta (art. 15.14) un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa. **Dell'intesa fanno parte integrante** (art. 15.13) **tre Protocolli** (sulla definizione della nozione di «prodotti originari», sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) **e relativi Allegati** nonché **venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli**.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3055 all'esame della Commissione (approvato dal Senato - A.S. 1335 - il 15 aprile 2015) di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 si compone di **quattro articoli**: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'**articolo 3** reca la **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in **euro 23.820 a decorrere dal 2015**, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (**comma 1**). Il **comma 2** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verificino scostamenti, a provvedere per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" e comunque della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio". Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il **comma 3** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2. Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge originario A.S. 1335 è corredato oltre che della relazione illustrativa già ricordata, anche di una **relazione tecnica** dove vengono quantificati in dettaglio gli oneri, ammontanti a **euro 23.820 annui a decorrere dal 2015** (la decorrenza dell'onere è stata aggiornata nel corso dell'esame al Senato) ascrivibili all'attuazione alle disposizioni degli artt. 7 co. 3, 7 co. 4 e 11, del **Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale** (pagg. 1475 e ssg dello stampato A.C. 3055) e correlati a spese di missione.

Il provvedimento è corredato anche di un'**Analisi tecnico-normativa** nella quale si evidenzia che il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario dal momento che l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 Cost, nonché di un'Analisi di impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato.